

## **Pesca -**

L'appartenenza alla collettività degli utenti non è circostanza che possa svalutare a priori l'attendibilità di un testimone.

La contestazione circa l'esistenza del diritto civico di pesca appartiene alla competenza del Commissario liquidatore.

La pesca può costituire uso civico.

La demanialità sopravvenuta del terreno o dell'acqua non assorbe l'uso civico, così da trasformarlo in un uso pubblico.

E' possibile un uso civico di pesca su acque demaniali.

Il **giudicato penale** fa stato quanto alla esistenza ed agli effetti del reato nella controversia civile relativa ad un diritto che dipenda dall'accertamento del reato stesso; ma, anche se in tempi diversi siano state pronunziate sentenze di condanna contro cittadini per la pesca abusiva, non si può da tali sentenze derivare una dichiarazione che faccia stato agli effetti della inesistenza dell'uso civico di pesca.

Accertata l'esistenza dell'uso civico di pesca a favore degli abitanti di uno o più Comuni, non si procede alla liquidazione, non essendo possibile divisione per il demanio dello Stato e specialmente per le acque pubbliche; ma permane la coesistenza degli usi pubblici inerenti al demanio e degli usi civici e l'esercizio di questi ultimi è regolato dai Comuni, per quanto riguarda la promiscuità, salva la competenza del ministero dell'economia nazionale e del Tribunale superiore delle acque, per le materie di competenza di esso. – Commiss. Usi civici Milano, 7 febbraio 1928, Com. Carezzate c. Soc. agr. Immob., in Rep. Fo. It., 1928, n. 75-81 e pubbl. in Riv. Demani ecc., 1928, 196.